



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

AREA I – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Avellino, data del protocollo informatico

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Avellino
LORO SEDI

Al Presidente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
Irpinia Sannio
AVELLINO

OGGETTO: circolare N. 557/ST/221.3.1.0 del 18.11.2024 del Ministero dell'Interno – Ufficio per l'Amministrazione Generale e Dipartimento della P.S, concernente l'identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Il Ministero dell'Interno – Ufficio per l'Amministrazione Generale e Dipartimento della P.S. in data 18.11.2024 ha emanato la circolare, N. 557/ST/221.3.1.0, concernente l'identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Alla luce dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, è emersa la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

A tale scopo sono stati forniti chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di "*identificazione da remoto*" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

In particolare, occorre chiarire *se tale modalità di ricezione della clientela soddisfi i requisiti previsti, dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito: TULPS).*

Al riguardo, preliminarmente il Ministero osserva che tale norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

AREA I – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale 109 del TULPS3, ha precisato che *"l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T UL.P.S. "*

La prassi della gestione informatizzata del check-in e dell'ingresso in struttura, non permette l'identificazione de visu degli ospiti e rischia di disattendere la ratio della norma, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Si conferma, pertanto, che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante *«Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»*, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Analoghi obblighi sono posti in capo ai gestori dei cd "Marina Resort", ovvero *strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica*. Le stesse, oltre ad essere equiparate, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, a quelle ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese la asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del resort, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pretestuosa e divagante rispetto alla *ratio* della norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità.

Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*.

Al riguardo, si osserva che il sito *HomeExchange* consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*


AREA I – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *Home Exchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello interazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive *di ogni genere o tipologia* - come nella *ratio* sottesa all'art. 109 TULPS - di *verificare l'identità degli ospiti* mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti fomici, *comunicandola alla Questura territorialmente competente* secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell' interno del 16 settembre 2021.

p. il Prefetto
il Viceprefetto Vicario
-Perrotta-




MAC/sg